



REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE DELL'ORGANISMO

INDICE

SEZIONE A	DISPOSIZIONI GENERALI
------------------	------------------------------

1. Definizioni.
2. Oggetto, principi informatori e ambito di applicazione.

SEZIONE B	ORGANI
------------------	---------------

3. Gli organi dell'Organismo di mediazione: Responsabile, Ufficio di presidenza, Segreteria, Comitato Scientifico.
4. I mediatori: Registro, iscrizione, ruolo, assicurazione e compensi.

SEZIONE C	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
------------------	-----------------------------------

5. Avvio della mediazione e adesione.
6. Indennità del procedimento di mediazione.
7. La sede dell'organismo e le deroghe.
8. Lo svolgimento del procedimento di mediazione.
9. Esito del procedimento di mediazione.
10. I verbali del procedimento di mediazione.
11. Il regime delle spese processuali.
12. Riservatezza interna al procedimento di mediazione.
13. Inutilizzabilità e segreto professionale.
14. Accesso e protezione dei dati.
15. Responsabilità delle parti.
16. Legge applicabile e interpretazione.
17. Sospensione, cancellazione e mediazioni pendenti.
18. Entrata in vigore e modifiche al regolamento.
19. Allegati.



SEZIONE A - DISPOSIZIONI GENERALI

1. definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento e dei relativi allegati, si intende:

- a) per “mediazione” l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- b) per “mediatore” la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- c) per “Responsabile dell’Organismo” la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
- d) per “conciliazione” la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- e) per “Organismo” l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto (nello specifico il riferimento è all’organismo di mediazione istituito presso il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena, iscritto nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente)
- f) per “Registro” il Registro degli organismi istituito con D.M. 180/2010;
- g) per “Segreteria” la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione;
- h) per “Comitato scientifico” si intende la struttura di supporto del Responsabile dell’Organismo, atta a identificare e designare per le controversie, gli specifici mediatori, ritenuti maggiormente idonei, in base alle loro capacità e competenze, per meglio svolgere l'incarico che verrà a loro assegnato;

2. Oggetto, principi informativi e ambito di applicazione.

2.1. Il Regolamento approvato dal Consiglio del Collegio di con la delibera n.13 del 13/12/2012 disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell’Organismo di Mediazione del Collegio dei Geometri di Modena, istituito da e presso lo stesso Collegio per lo svolgimento dell’attività di mediazione relativamente alle **controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili**, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa e amichevole, in forza di espressa previsione di legge (ove presente), di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un invito del giudice, di una iniziativa di taluna o di tutte le parti, ai sensi del D.lgs. 28/2010 e normative ad esso collegate.

2.2. Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione gestite dall’Organismo e, nel rispetto dei dettami normativi vigenti, si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.

2.3. Il Regolamento di mediazione da applicare e osservare è quello vigente al momento del deposito della domanda di mediazione presentata dalla parte istante o congiuntamente dalle parti in conflitto.

2.4. Il servizio di mediazione viene offerto in favore di tutti coloro che intendano fruire dell’attività dell’Organismo sia al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (mediazione facilitativa), sia nella formulazione di una proposta (mediazione valutativa) nei limiti di cui al presente Regolamento, per la risoluzione della disputa in tutte le materie di



competenza dell'Organismo (quelle di cui al R.D. 11/02/1929 n. 274 e successive m.e.i. (Regolamento per la professione dei Geometra).

2.5. La mediazione può svolgersi anche secondo le modalità telematiche di cui all'allegato F.

SEZIONE B – GLI ORGANI

3. gli organi dell'organismo di mediazione: responsabile, ufficio di presidenza, segreteria, comitato scientifico.

3.1. Sono Organi dell'Organismo di Mediazione il Responsabile dell'organismo di mediazione, il Presidente dell'Organismo di mediazione, l'Ufficio di Presidenza dell'organismo di mediazione.

3.2. Il Responsabile dell'Organismo è il titolare delle funzioni disciplinate dagli art. 8 e ss. del D.Lgs. 28/2010 nonché dall'art. 7, comma 6, dall'art. 8, commi 2 e 3 e dall'art. 12 del D.M. 180/2010. Egli cura altresì, la tenuta della scheda di valutazione del servizio prevista dell'art. 7, comma 5 lett. b) del D.M. 180/2010.

3.2.1. L'incarico di **Responsabile dell'Organismo** spetta, di norma, al Presidente del Collegio Geometri; in alternativa e qualora ricorrano giustificati motivi e comunque con il consenso del Presidente del Collegio Geometri, il Consiglio del Collegio può nominare il Responsabile dell'Organismo eleggendolo tra i propri iscritti in possesso della qualifica di mediatore conseguita conformemente al citato D.lgs. n° 28/2010 e DD. MM. 180/2010 e 145/2011, fermo restando che le funzioni del Presidente dell'Organismo di Mediazione sono in ogni caso attribuibili unicamente al Presidente del Collegio. Il primo Responsabile dell'Organismo è nominato dal Consiglio del Collegio nell'atto deliberativo che istituisce l'Organismo.

3.2.2. Il Responsabile dell'Organismo di mediazione è tenuto all'osservanza del Regolamento, delle Tariffe e del Codice Etico approvato col presente Regolamento.

3.2.3. Il Responsabile dell'Organismo può essere assistito e/o temporaneamente sostituito da uno o più Responsabili Vicari nominati dall'Ufficio di Presidenza dell'Organismo tra i suoi membri, e/o su indicazione dal Comitato Scientifico composto dai delegati dei vari Collegi e Ordini affiliati all'Organismo stesso. I compiti del responsabile dell'Organismo sono tutti quelli previsti dal D.lgs. 4 marzo 2010 n.28 e dal DM 18 ottobre 2010 n.180. Al Presidente dell'Organismo di Mediazione compete l'adeguato collegamento tra l'Organismo di Mediazione, Consiglio del Collegio, il Comitato Scientifico composto dai delegati dei vari Collegi e Ordini affiliati all'Organismo stesso, nonché la promozione ed il coordinamento generale dell'attività prestata dall'Organismo stesso.

3.3. L'**Ufficio di Presidenza** dell'Organismo di Mediazione, è costituito dal Responsabile dell'Organismo, dal Presidente dell'Organismo, da due membri del Consiglio del Collegio, da quattro membri nominati dal Presidente del Collegio tra gli iscritti geometri che hanno competenza in materia, l'ufficio di Presidenza si avvarrà anche del parere del Comitato Scientifico composto dai delegati dei vari Collegi e Ordini affiliati all'Organismo stesso.

3.3.1. Nel caso in cui il Presidente dell'Organismo non sia contemporaneamente il Responsabile dell'Organismo, il primo può assistere alle adunanze senza diritto di voto sull'attività ordinaria, mentre esprime il proprio voto in caso di deliberazioni di carattere straordinario; in caso di parità dei presenti, il voto del Presidente vale doppio.

3.3.2. L'Ufficio di Presidenza sostiene l'attività dell'Organismo di Mediazione ed assolve ai seguenti compiti e funzioni:

a) In via ordinaria: assiste il Responsabile dell'Organismo nelle sue funzioni, esamina gli esposti nei confronti dei mediatori; verifica il rispetto della rotazione qualificata negli incarichi assegnati ai mediatori; liquida i compensi dei mediatori e dei consulenti tecnici nell'ambito della tariffa approvata; verifica e promuove l'aggiornamento professionale dei mediatori;

b) In via straordinaria: stabilisce annualmente il numero massimo di mediatori iscritti all'Organismo di Mediazione; provvede alla iscrizione e cancellazione degli stessi; irroga le sanzioni disciplinari; organizza iniziative in favore dell'Organismo di Mediazione; approva preliminarmente: il Rendiconto Finanziario



CAMERA DI CONCILIAZIONE - ISCRITTA AL N. 981
ELENCO ORGANISMI ABILITATI A SVOLGERE ATTIVITA' DI MEDIAZIONE
Organismo interprofessionale tecnico della provincia di Modena

PRESSO IL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MODENA - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO presso il MINISTERO DI GIUSTIZIA -

Consuntivo dell'Organismo di Mediazione, eventuali modifiche regolamentari ed aggiornamenti tariffari o dei compensi dei mediatori e li propone all'ufficio di presidenza per l'esame e l'eventuale approvazione definitiva.

e inoltre,

c) provvede a norma del precedente art. 3 alla nomina del Responsabile dell'Organismo, fuori dei casi in cui quest'ultimo non sia lo stesso Presidente dell'organismo, e dei membri chiamati a comporre l'Ufficio di Presidenza;

d) segue la stipula della polizza assicurativa di importo non inferiore ad almeno 500.000,00 euro, come richiesto per legge, per le conseguenze comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione finalizzata alla conciliazione ponendo gli oneri a carico dell'Organismo di Mediazione;

e) valuta l'approvazione del Rendiconto Finanziario Consuntivo predisposto dall'Ufficio di Presidenza dell'Organismo di Mediazione, nonché le proposte del medesimo relative ad eventuali modifiche regolamentari ed aggiornamenti tariffari o dei compensi dei mediatori.

f) valuta ed approva le proposte dell'Organismo di Mediazione in merito alla possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

3.3.3. L'Ufficio di Presidenza viene convocato dal Responsabile dell'Organismo senza necessità di formalità particolari, ed anche ad horas, con comunicazione telefonica, e-mail, via fax ed è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti per le sedute con oggetto l'attività ordinaria, con l'esclusione del Presidente, quattro componenti per le sedute con oggetto l'attività straordinaria, Presidente compreso. Le adunanze sono presiedute dal Responsabile dell'Organismo e, in sua assenza, dal Responsabile Vicario. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono verbalizzate dal Segretario in un apposito registro, vidimato dal Responsabile dell'Organismo, dal Segretario e dal Presidente del Collegio e custodito nella segreteria;

3.4. La **Segreteria dell'Organismo di Mediazione**, costituita dal personale del Collegio a ciò espressamente incaricato. La Segreteria, sotto la direzione del Responsabile dell'Organismo e, in caso di necessità, dei Responsabili Vicari, svolge tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e materiale necessari per lo svolgimento della procedura di conciliazione, di cui in via meramente esemplificativa: il ricevimento della domanda di conciliazione, la comunicazione di essa all'altra parte, la comunicazione di nomina ai mediatori, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla legge per l'iscrizione, il rinnovo o l'aggiornamento al registro tenuto dal Dipartimento della Giustizia presso il Ministero della Giustizia. 1. La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia, non svolgere attività di consulenza giuridica e sono tenuti all'obbligo della riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione.

3.4.1. La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione.

3.4.2. La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti:

a) in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento;

b) qualora siano decorsi tre mesi dal deposito della domanda.

3.4.3. La Segreteria dichiara inoltre concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione, per mancata volontà a procedere con la mediazione dopo il primo incontro, e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.

3.5. **Comitato Scientifico**, il Comitato Scientifico è un organo esclusivamente consultivo, composto da 2 delegati degli Ordini e Collegi che si affilieranno all'Organismo di Mediazione attraverso un apposito protocollo d'intesa.



4. I mediatori: registro, iscrizione, ruolo, assicurazione e compensi.

4.1. Presso l'Organismo è istituito un Registro dei mediatori, composto da sezioni, al quale sono iscritti coloro che abbiano dato la propria disponibilità nelle forme e nei termini previsti dal presente Regolamento.

4.2. Nel Registro dei mediatori sono iscritti – sempre previa verifica dei titoli abilitanti – i **mediatori geometri iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Modena e Provincia, ovvero altri professionisti iscritti ad altri Collegi provinciali o Circondariali, a Ordini professionali o altri mediatori in possesso dei requisiti di legge.**

4.3. L'iscrizione nel Registro dei mediatori è a cura del Responsabile dell'Organismo il quale verifica in capo al richiedente la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente Regolamento.

4.4. La tenuta e l'aggiornamento del Registro sono a carico della Segreteria, che vi provvede ai sensi del presente Regolamento.

4.5. All'atto dell'iscrizione il mediatore deve aderire alla polizza stipulata dall'Organismo.

4.6. Il mediatore è scelto dal Responsabile dell'Organismo tra i suoi professionisti adeguatamente formati, preparati e aggiornati, attraverso percorsi didattici in linea con le prescrizioni normative e ministeriali vigenti, e iscritti in appositi elenchi (mediatori civili, mediatori esperti in materia internazionale, mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo), i quali abbiano requisiti di competenza, professionalità, esperienza necessari per gestire un procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione, oltre agli altri requisiti richiesti dal D.M. 180/2010 e D.M. 145/2011.

4.7. L'assegnazione degli affari di mediazione viene effettuata sulla base di criteri predeterminati, basati su:

- competenza professionale del mediatore o co-mediatore designato in specifici settori professionali (es. settore giuridico – settore economico – settore tecnico – settore umanistico, ecc.) da rapportare alla natura ordinaria o particolarmente complessa della disputa da gestire in mediazione, che influenza la scelta dello stesso mediatore o del co-mediatore da affiancare;
- tipologie di laurea posseduta e percorsi professionali e formativi complessivamente svolti nell'arco della vita professionale e lavorativa;
- esperienze acquisite dal mediatore o dai mediatori designati nel campo della gestione stragiudiziale e negoziale delle controversie;
- criteri di appartenenza geografica del mediatore alle sedi accreditate al Ministero della Giustizia;
- criteri di turnazione nella scelta del mediatore o dei mediatori cui conferire l'incarico, da applicare ove sia presente un numero superiore a 1 di mediatori nelle sedi per le singole materie oggetto di mediazione, tenendo presente sempre l'esperienza, la competenza professionale e la formazione degli stessi, come innanzi individuate.

4.8. Il mediatore è tenuto a formarsi adeguatamente e ad approfondire la propria preparazione con specifici percorsi di aggiornamento biennali, nonché a partecipare nello stesso biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso l'Organismo. Le modalità di svolgimento del tirocinio professionale del mediatore, di cui all'art. 4, comma 3, lett. b), D.M. 180/2010 (come introdotto dal D.M. 145/2011), sono specificate all'ALLEGATO E del presente Regolamento.

4.9. Il Regolamento con riferimento alle cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore indica di seguito alcune ipotesi espresse e richiama comunque per intero le previsioni indicate nel Codice europeo dei mediatori, di cui all'ALLEGATO B. Si rimanda, pertanto, allo stesso per ogni indicazione operativa e applicativa. Tra le cause indicate nel Regolamento, occorre ricordare:

- a) avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura;
- b) essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno 2 anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito.
- c) essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime.



CAMERA DI CONCILIAZIONE - ISCRITTA AL N. 981
ELENCO ORGANISMI ABILITATI A SVOLGERE ATTIVITA' DI MEDIAZIONE
Organismo interprofessionale tecnico della provincia di Modena

PRESSO IL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MODENA - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO presso il MINISTERO DI GIUSTIZIA -

d) essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento;

4.10. La designazione del mediatore può avvenire anche su una *comune indicazione delle parti*, ove queste abbiano manifestato una preferenza per la nomina di uno specifico mediatore presente all'interno degli elenchi dell'Organismo di Mediazione. Tale comune indicazione potrà essere presa in esame dal Responsabile dell'organismo, ai fini della nomina del professionista mediatore ritenuto più idoneo per gestire il procedimento di mediazione, senza rappresentare però un vincolo per la nomina stessa, che avverrà in base ai criteri innanzi richiamati.

4.11. Il mediatore è un professionista che ha una competenza ed esperienza professionale in specifiche materie ed è uno specialista nelle tecniche di mediazione finalizzata alla conciliazione, con abilità negoziali e gestionali con riferimento a dispute e situazioni di criticità. Il suo ruolo è tendenzialmente quello di agevolare la comunicazione tra le parti, garantire un ascolto attivo reciproco, ragionare insieme a loro sulle dinamiche del conflitto, facilitando la composizione stragiudiziale delle liti e consentendo alle stesse di definire la propria controversia mediante la possibile redazione di un verbale di accordo. Il mediatore non ha il potere di decidere la lite, né ha poteri assimilabili a quelli di un giudice o di un arbitro.

4.12. Un eventuale potere valutativo-aggiudicativo del mediatore può essere esercitato in considerazione della natura della controversia e della possibilità di definire la disputa utilizzando la propria specifica competenza ed esperienza nelle materie di volta in volta oggetto di conflitto. Tale potere potrà essere esercitato su iniziativa e discrezione del mediatore (ove ritenuto opportuno), mentre dovrà essere esercitato in presenza di una richiesta congiunta delle parti. Al fine di evitare una proposta valutativa-aggiudicativa condizionata dalla precedente gestione della fase facilitativa, la proposta ai sensi dell'art. 11, d.lgs. 28/2010 potrà essere formulata da un mediatore diverso da quello che ha condotto la fase facilitativa, sempre sulla base delle sole informazioni, dichiarazioni e dei documenti che le parti vorranno offrire allo stesso. In presenza di una comune richiesta delle parti di continuare anche nella fase valutativa con il mediatore che ha seguito la fase facilitativa, quest'ultimo potrà seguire l'intero procedimento di mediazione, ferma restando la possibilità di rinunciare all'incarico (con sostituzione dello stesso da parte del Responsabile dell'organismo), ove la sua posizione di imparzialità e indipendenza fosse pregiudicata ovvero non vi fosse la necessaria competenza a redigere una proposta valutativa nella materia interessata.

4.13. La proposta (valutativa) di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, le quali devono far pervenire sempre per iscritto ed entro 7 giorni, l'accettazione o il rifiuto della stessa. In caso di mancanza di risposta nel suddetto termine, la proposta si considera come rifiutata.

4.14. Il servizio di Mediazione dell'Organismo può avvalersi dei risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

4.15. Il mediatore deve svolgere l'incarico con neutralità, indipendenza, imparzialità e nel pieno rispetto del "Codice europeo di condotta dei mediatori" (ALLEGATO B) dell'Organismo, sottoscrivendo una apposita "*Dichiarazione di imparzialità*", di cui all'art. 14, comma 2, lett. a), d.lgs. 28/2010, per ogni affare di mediazione e prima dell'inizio del relativo procedimento. Il mediatore non può in alcun modo percepire il proprio compenso direttamente dalle parti, ma viene remunerato sulla base di quanto previsto dalle Tariffe di mediazione allegate (ALLEGATO D) al presente Regolamento. Lo stesso, inoltre, non può mai svolgere funzioni di difensore di una delle parti per la stessa controversia nella quale assume il ruolo di mediatore, né di norma quelle di arbitro (salvo diverso accordo delle parti).

4.16. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo non possa nominare o non abbia a disposizione un co-mediatore che abbia esperienza e competenza in tali materie, può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il compenso di questi ultimi è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti, e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in Tabella.

4.17. Le parti possono, in ogni caso, chiedere la sostituzione del mediatore per giustificati motivi, qualora non si sentano rappresentate dall'attività posta in essere dallo stesso, ovvero percepiscano una palese violazione delle



norme del Codice etico relativamente all'imparzialità, indipendenza, neutralità e terzietà. Su tale istanza di sostituzione del mediatore deciderà il Responsabile dell'Organismo di Mediazione. In caso di accoglimento di tale istanza, verrà designato un nuovo mediatore, il cui nominativo verrà comunicato tempestivamente alle parti. Qualora la mediazione sia svolta dal Responsabile dell'organismo, sulla eventuale e richiesta sostituzione dello stesso decide l'Ufficio di Presidenza.

4.18. Il mediatore nominato può in ogni caso rinunciare all'incarico, ove si ritenga non competente per la controversia posta alla sua attenzione ovvero qualora non possa essere garantita la sua imparzialità e indipendenza. In tal caso, il Responsabile dell'organismo procede alla sua tempestiva sostituzione, senza alcun onere aggiuntivo per le parti.

SEZIONE C - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

5. avvio della mediazione e adesione

5.1 Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

5.2. Le parti che intendono avviare un procedimento di mediazione sulla base del presente Regolamento, devono presentare una apposita istanza, compilandola in tutti i suoi spazi e indirizzandola all'attenzione dell'Organismo, mediante comunicazione postale, via fax, o mediante invio di apposita e-mail (preferibilmente mediante p.e.c.) ai recapiti indicati nel modulo che è possibile consultare e scaricare dal sito internet (www.cameradiconciliazionemodena.it), nella Sezione dedicata alla Mediazione. Le parti possono presentare anche l'istanza su carta libera, purché la riempiano in tutti gli spazi richiesti per legge.

5.3. La domanda di mediazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- l'Organismo accreditato presso cui gestire la mediazione;
- i dati completi delle parti in conflitto;
- gli eventuali assistenti e consulenti delle parti (*per gli avvocati e altri professionisti, iscritti a ordine o collegio professionale, sarà necessario indicare il numero di iscrizione al relativo albo*);
- l'oggetto e il valore economico della controversia;
- le ragioni della pretesa e i documenti a fondamento della stessa;
- l'accettazione del Regolamento, del Codice Etico e delle Tariffe dell'Organismo.

5.4. Come previsto dall'art. 4, d.lgs. 28/2010 «in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione».

5.5. La Segreteria dell'Organismo di mediazione contatta l'altra parte e la invita ad aderire al procedimento (indicando la data del primo incontro), mediante un apposito modulo - consultabile nei contenuti e scaricabile dal sito internet (www.cameradiconciliazionemodena.it) nella Sezione dedicata alla Mediazione - e fornendo, anche attraverso una specifica informativa scritta, ogni informazione sulle principali disposizioni del d.lgs. 28/2010 relative al procedimento di mediazione. Tale invito può essere inoltrato dalla stessa parte che ha attivato il procedimento mediante richiesta diretta all'altra parte di aderire alla mediazione.



5.6. Le parti, almeno 3 giorni prima della data fissata per l'incontro iniziale di mediazione, devono confermare chi sarà presente allo stesso e inviare tutti i documenti necessari affinché i delegati/rappresentanti e assistenti siano autorizzati a intervenire in nome e per conto delle parti eventualmente assenti o impossibilitate a presenziare.

5.7. Qualora la domanda, in esito all'istruttoria svolta dalla Segreteria, si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell'Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

5.8. Dal deposito della domanda di avvio della mediazione decorre il termine di 30 giorni necessari per contattare l'altra parte, nominare il mediatore e fissare il primo incontro del procedimento.

5.9. In presenza di una comune volontà delle parti di ricorrere al tentativo di mediazione offerto dall'Organismo, le parti possono congiuntamente presentare una domanda di avvio del relativo procedimento, attraverso una istanza congiunta, il cui contenuto è consultabile e scaricabile dal sito internet (www.cameradiconciliazionemodena.it), nella Sezione dedicata alla Mediazione.

6. le indennità del procedimento di mediazione.

6.1. Ogni parte interessata a risolvere in via stragiudiziale il conflitto, al fine di poter fruire del servizio di mediazione offerto dall'Organismo, è tenuta al pagamento delle indennità in base a quanto previsto dalle Tariffe allegate al presente Regolamento (spese di avvio del procedimento e spese di mediazione) (ALLEGATO D).

6.2. Le spese di avvio del procedimento sono dovute in solido da ogni parte, secondo quanto previsto nell'ALLEGATO D del presente Regolamento. Le spese del procedimento di mediazione, che comprendono anche l'onorario del mediatore, vengono poste a carico di ogni parte (in solido), salvo diverso accordo tra le stesse, e saranno saldate secondo le seguenti modalità, il 50% all'avvio della mediazione, il saldo al termine della procedura, alla consegna del verbale. Gli oneri fiscali dell'accordo di conciliazione sono a carico sempre delle parti.

6.3 Non è dovuto nessun pagamento delle spese di procedimento, ad eccezione delle spese di avvio e segreteria, nel caso in cui durante il primo incontro si prenda atto che non vi sono le condizioni per procedere con la mediazione.

6.4. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo non possa nominare o non abbia a disposizione un co-mediatore che abbia esperienza e competenza in tali materie, può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il compenso di questi ultimi è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti, e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in Tabella.

7. la sede dell'organismo e le deroghe.

7.1. La sede del procedimento di mediazione è fissata presso i locali in cui l'Organismo ha la sede legale (ovvero eventuali sedi secondarie accreditate presso il Ministero della Giustizia). La sede in cui svolgere la mediazione potrà essere scelta, derogando al Regolamento e scegliendo il luogo ritenuto più idoneo in cui far svolgere effettivamente la mediazione, con l'accordo delle parti interessate, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo, pur rispettando il criterio di svolgere la mediazione nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia in oggetto, ai sensi dell'art. 4 c.1 del d.lgs. 28/2010.



7.2. La sede deve consentire di poter organizzare la mediazione nel modo migliore possibile, garantendo un ambiente sereno e costruttivo, anche in considerazione della presenza più o meno numerosa di coloro che sono coinvolti nella situazione di conflittualità, oltre al mediatore, eventuale co-mediatore e tirocinante/i.

7.3. La sede di cui al punto 7.1. è importante anche e soprattutto in considerazione della previsione di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. 28/2010, a mente del quale "Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo". Dunque la sede viene intesa, anche ai fini dell'omologa del presidente del tribunale, secondo quanto prescritto al citato punto 7.1.

8. Lo svolgimento del procedimento di mediazione.

8.1. Le parti possono partecipare al procedimento di mediazione personalmente, obbligatoriamente assistite dall'Avvocato nelle ipotesi di mediazione cd obbligatoria (Ivi compresa quella disposta dal Giudice ex. Art. 5 c.2), e/o assistite da altri professionisti, ovvero per mezzo di uno o più assistenti debitamente muniti di regolare mandato a conciliare secondo le normative vigenti, comunicandolo preventivamente al Servizio di mediazione, per consentire di organizzare gli incontri in appositi luoghi idonei ad accogliere tutte le parti e prendendo nota dei loro nominativi, nonché della documentazione che intendono depositare a sostegno delle rispettive pretese. La contemporanea presenza delle parti e dei rispettivi assistenti deve essere indicata nei moduli di avvio e adesione alla mediazione.

8.2. In caso di mediazione volontaria, delegata dal giudice o scelta dalle parti con una clausola, il mediatore può chiudere il procedimento di mediazione, anche se la parte che ha presentato la domanda di avvio del procedimento stesso non si sia presentata.

8.3. Il procedimento di mediazione, improntato alla più totale rapidità, ha una durata non superiore nel massimo ai 3 mesi, che decorrono dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, qualora non sia stato attivato il procedimento di mediazione nei casi previsti per iniziativa diretta delle parti. Agli incontri congiunti possono alternarsi incontri singoli, sia con le parti, sia con i rispettivi assistenti.

8.4. Il mediatore presenza ai vari incontri del procedimento seguendo le indicazioni contenute all'interno del Regolamento, esponendo alle parti i principi e le regole che verranno seguiti, il regime delle spese processuali, con espresso riferimento a quanto previsto dalle disposizioni del D.lgs. 28/2010, nonché concordando con le parti le modalità e i tempi degli incontri.

9. esito del procedimento di mediazione.

9.1. Il procedimento di mediazione può concludersi con un risultato positivo o negativo. In entrambi i casi, come precisato al successivo punto 10, viene redatto un apposito verbale (processo verbale di avvenuta o fallita conciliazione).

9.2. La conclusione del procedimento di mediazione può avvenire:

- per la mancata (e non giustificata) adesione/partecipazione di una delle parti al medesimo procedimento, nel qual caso viene rilasciato un verbale di mancata adesione e/o partecipazione, da utilizzare per tutte le finalità consentite dalla legge;
- per mancata volontà a proseguire con la mediazione dopo il primo incontro, nel qual caso viene rilasciato un verbale di mediazione negativo, da utilizzare per tutte le finalità consentite dalla legge;



- per effetto del raggiungimento di un accordo tra le parti in conflitto, nel qual caso verrà redatto un verbale di avvenuta conciliazione, da valere anche ai fini dell'omologa del giudice;
- per il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, nel qual caso il verbale rilasciato sarà di fallita conciliazione, anch'esso utilizzabile in altre sedi.

9.3. Al termine del procedimento di mediazione, il mediatore consegna ad ogni parte del procedimento stesso una scheda di valutazione del servizio, secondo il modello che viene allegato al presente Regolamento (ALLEGATO C), la quale deve essere sottoscritta da ognuna, completata indicando le generalità di chi l'ha sottoscritta e inoltrata per via telematica al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione c/o il Ministero della Giustizia, con modalità tale da assicurare la certezza dell'avvenuto ricevimento (fax, pec).

10. i verbali del procedimento di mediazione.

10.1. In caso di esito positivo e negativo del procedimento di mediazione, il mediatore redige apposito verbale di avvenuta o mancata conciliazione. Entrambi i verbali sono sottoscritti da tutte le parti intervenute durante la mediazione, dal mediatore e da eventuali rappresentanti delle parti.

10.2. Il verbale di avvenuta conciliazione riporta una serie di indicazioni, tra cui i dati identificativi delle parti, il luogo e la data del tentativo di mediazione, il numero di protocollo del procedimento di mediazione, il riferimento all'accreditamento del mediatore e dell'Organismo di mediazione, il riferimento al valore superiore o meno a 50.000 euro del verbale di avvenuta conciliazione (per l'esenzione dall'imposta di registro), l'indicazione del mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere il verbale, nonché ogni altro riferimento relativo all'avvenuta conciliazione e ai termini dell'accordo raggiunto.

10.3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

10.4. L'accordo raggiunto, anche a seguito di una proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti, ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

10.5. Una copia del verbale di avvenuta conciliazione viene rilasciata ad ognuna delle parti che la richiedono, mentre un'altra resta presso il Servizio di mediazione, per gli adempimenti previsti per legge.

10.6. Il verbale di accordo, sottoscritto anche dagli Avvocati, deve avere un contenuto che non sia contrario all'ordine pubblico o a norme imperative e costituisce già titolo esecutivo.

10.7. In tutti gli altri casi, il verbale di conciliazione, perfettamente aderente nel contenuto e nella forma alle prescrizioni normative (non contrarietà a norme imperative e ordine pubblico, accertata regolarità formale) è omologato, su istanza di parte con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo (per il concetto di sede si richiama l'art. 4). Nelle controversie transfrontaliere di cui all'art. 2 direttiva 2008/52/CE, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

10.8. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

10.9. Nel verbale di mancata conciliazione vengono riportate non soltanto le indicazioni relative alle parti in conflitto, ma possono essere indicati anche i motivi della mancata conciliazione, come ad esempio la mancata partecipazione al procedimento, la mancata accettazione o il rifiuto dei termini della proposta conciliativa (in sede valutativa) del mediatore.

10.10. Una copia del verbale di mancata conciliazione viene rilasciata alle parti che la richiedono, mentre un'altra resta presso il Servizio di mediazione, per gli adempimenti previsti per legge.



11. Il regime delle spese processuali.

11.1. Alle parti che partecipano al procedimento di mediazione vengono fornite specifiche informazioni sia dai responsabili del Servizio di Mediazione, sia dal mediatore incaricato (in fase di presentazione dei principi e delle regole del servizio, ovvero durante il procedimento di mediazione), con riferimento ai seguenti punti:

a) art.13 comma 1 e 2 e 3.

b) resta ferma l'applicabilità degli artt. 92 e 96 del codice di procedura civile.

12. Riservatezza interna al procedimento di mediazione.

12.1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

12.2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

13. Inutilizzabilità e segreto professionale.

13.1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

13.2. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

13.3. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

13.4. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

14. accesso e protezione dei dati.

14.1. Le parti impegnate in un procedimento di mediazione hanno diritto di accedere agli atti dello stesso, che il Responsabile dell'Organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato all'interno del Registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

14.2. Ogni dato raccolto dall'Organismo di Mediazione è oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali), e successive modifiche.

15. responsabilità delle parti.



15.1. Le parti che hanno intenzione di avvalersi del servizio di mediazione di dell'Organismo, sono responsabili delle seguenti azioni e comportamenti:

a) **l'individuazione dell'assoggettabilità della controversia ad un procedimento di Mediazione finalizzata alla conciliazione, la presenza di eventuali eccezioni, esclusioni, pregiudiziali, preclusioni, prescrizioni o decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'Organismo all'atto del deposito dell'Istanza di Mediazione, e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;**

b) ogni indicazione contenuta nell'oggetto, nelle ragioni e nelle pretese poste a fondamento dell'istanza di mediazione;

c) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare al procedimento di mediazione, con particolare riferimento alle ipotesi di litisconsorzio necessario, in presenza di controversie in cui le parti vogliano esercitare l'azione giudiziale;

d) l'individuazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le varie comunicazioni relative al procedimento di mediazione;

e) la determinazione del valore della controversia;

f) la forma, la natura, il contenuto e la regolarità del mandato conferito al proprio rappresentante;

g) l'indicazione di tutte le comunicazioni trasmesse all'Organismo o al mediatore nominato, durante tutto il procedimento di mediazione, quali: le dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti del gratuito patrocinio; le dichiarazioni inerenti all'inesistenza di più domande relative alla stessa controversia; dichiarazioni inerenti all'identità personale delle parti presenti al procedimento o dei rappresentanti delle stesse, e via di seguito.

16. legge applicabile e interpretazione.

16.1. La mediazione finalizzata alla conciliazione è disciplinata dalle previsioni contenute nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 e decreto ministeriale 6 luglio 2011, n. 145 – e successive integrazioni e modifiche -, e produce effetti all'interno del nostro ordinamento giuridico e del territorio nazionale, fatte salve le previsioni comunitarie relative alla conciliazione transfrontaliera, anche in tema di omologa dei verbali di conciliazione come titoli esecutivi.

16.2. Il mediatore e il mediatore tirocinante sono tenuti ad osservare il Regolamento di Mediazione, il Codice etico e le Tabelle di indennità, esercitando la propria attività nel pieno rispetto delle regole e dei principi relativi ai propri doveri, poteri e responsabilità.

16.3. L'Organismo si riserva di interpretare e applicare ogni altro principio e regola procedurale per assicurare il rapido, efficiente e serio svolgimento del procedimento di mediazione.

17. Sospensione, cancellazione e mediazioni pendenti.

17.1. Nel caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo dal Registro degli Organismi di Mediazione, le mediazioni in corso proseguiranno davanti ad uno degli altri Organismi di Mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia e scelto di comune accordo tra le parti entro quindici giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza di scelta dell'Organismo di cui sopra, provvederà il Presidente del Tribunale del luogo in cui la Mediazione è pendente.

18. Entrata in vigore e modifiche al regolamento.



CAMERA DI CONCILIAZIONE - ISCRITTA AL N. 981
ELENCO ORGANISMI ABILITATI A SVOLGERE ATTIVITA' DI MEDIAZIONE
Organismo interprofessionale tecnico della provincia di Modena

PRESSO IL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MODENA - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO presso il MINISTERO DI GIUSTIZIA -

18.1. Il presente Regolamento con i suoi allegati entreranno in vigore a far data dalla iscrizione dell'Organismo nell'apposito Registro Ministeriale.

18.2. Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dall'Ufficio di Presidenza. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

19. allegati.

20.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, i seguenti allegati:

- B) Codice europeo di condotta dei mediatori;
- C) Scheda di valutazione del servizio di mediazione;
- D) Criteri di determinazione delle indennità (tabella delle indennità);
- E) Disciplina del tirocinio del mediatore;
- F) Regole per la mediazione secondo modalità telematiche.